

N. R.G. 100001/2018



**TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA**  
**SEZIONE LAVORO**  
 Repubblica Italia  
 In nome del Popolo Italiano

**DECRETO**

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Luisa Rotolo, nel procedimento promosso con ricorso *ex art.28 L.300/70* da:

\_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), nella persona del segretario generale pro-tempore, con il patrocinio degli avv.ti Angelo Latino e Daniela Cesana;

- ricorrente -

contro

\_\_\_\_\_ S.P.A. (C.F. \_\_\_\_\_), nella persona del legale rappresentante pro-tempore, con il patrocinio dell'avv. Grazia Davoli;

- convenuto -

sciogliendo la riserva del 10/9/2018 osserva quanto segue.

1)

La ricorrente \_\_\_\_\_ deduce, tra l'altro, di svolgere attività sindacale presso il cantiere/centro servizi di igiene ambientale di \_\_\_\_\_ della convenuta \_\_\_\_\_ S.p.A., ove sono impiegati \_\_\_\_\_ lavoratori e ove la predetta svolge regolarmente attività sindacale almeno fino al novembre 2017. Evidenzia l'istante che lo strumento aziendale per l'attivazione delle prerogative sindacali è quello della RSA di cui all'art.19 L.300/70 e non la RSU di cui al T.U. sulla rappresentanza del \_\_\_\_\_; che \_\_\_\_\_/5/17 \_\_\_\_\_ nominava il proprio RSA; che \_\_\_\_\_/10/2017 la ricorrente promuoveva una campagna per il boicottaggio delle elezioni delle RSU e proclamava lo sciopero generale del 27/10/17, elezioni che fallivano per il mancato raggiungimento del *quorum*; che l'azienda firmava un verbale d'accordo sul cambio di appalto senza preventivamente informare l'O.S. ricorrente, verbale firmato con la \_\_\_\_\_ (che non ha iscritti a \_\_\_\_\_) e la \_\_\_\_\_ territoriale, con delegazione composta da tre RSU non eletti; che alla fine del dicembre 2017 l'istante chiedeva all'azienda informazioni e l'esame congiunto sui contratti di appalto in scadenza e sui programmi

Firma: No. MASCHIA GIULIA Emesso Da: POSTECONOM C.A.S. Serial#: 141712

operativi dell'azienda ed, a seguito del mancato riscontro, il 1/18 veniva proclamato lo stato di agitazione; che l'azienda comunicava che l'esame congiunto avviene esclusivamente con le OO.SS. firmatarie del CCNL e non anche con le federazioni non firmatarie, che nel Cds di [redacted] manca la rappresentanza sindacale di tutte le OO.SS. e, quindi, anche quella della ricorrente, in quanto per ben due volte le elezioni indette non raggiungevano il *quorum* previsto, che l'azienda non intendeva trattare con l'istante in quanto non firmataria del contratto di categoria [redacted] e per i medesimi motivi la [redacted] (confederazione unitaria di base) non è legittimata ad effettuare assemblee nella sede di lavoro.

Rileva la sigla ricorrente a) di godere della rappresentatività secondo la nozione della "maggiore rappresentatività", intesa quale effettiva capacità di essere rappresentativi dei lavoratori e di porsi quale controparte contrattuale, a prescindere dalla sottoscrizione di un testo, così come affermato dalla Corte Costituzionale con la sent.231/13, con la conseguenza che la predetta è un'associazione sindacale rappresentativa sensi dell'art.19 L.300/70; b) la presenza in azienda di una RSU non può impedire alla sigla ricorrente di costituire o nominare una sua RSA, in quanto ai sensi dell'art.39 Cost. quest'ultima non è obbligata ad aderire all'attuale modello di rappresentanza unitaria previsto dal menzionato accordo del 10/1/14, bensì ove lo ritenga può fare direttamente riferimento alla legge (Corte Cass. 15437/14), le prerogative previste direttamente dalla L.300 cit., infatti, non possono essere subordinate alla sottoscrizione di un accordo tra privati (accordo interconfederale del 10/1/14), perché vi sarebbe un'inversione nella gerarchia delle fonti di diritto.

Conclude la [redacted] chiedendo, tra l'altro, accertarsi il proprio diritto a costituire e vedersi riconosciuta ex art.19 cit. la RSA presso il Centro servizi di [redacted] nonché il diritto di indire assemblea nel luogo di lavoro ai sensi dell'art.20 L.300 cit. e di esercitare le prerogative di cui al titolo III Stat.Lav., con conseguente declaratoria di antisindacalità del comportamento posto in essere dalla convenuta, nonché ordinare a quest'ultima di riconoscere la suddetta RSA, consentendole di esercitare le relative prerogative, tra cui l'indizione e la convocazione di assemblea ex art.20 cit., riconoscimento da comunicare ai lavoratori ed alle altre sigle sindacali con comunicazione nella bacheca sindacale/aziendale o nelle forme che il giudice riterrà opportune.

La [redacted] spa si costituiva, eccependo il difetto di legittimazione attiva e di rappresentatività sindacale della sigla ricorrente, il difetto di attualità dell'interesse ad agire, mentre in relazione alla questione di merito ne evidenzia l'infondatezza.

2)

### Sulla rappresentatività e legittimazione attiva di [redacted]

La Corte di Cassazione in più occasioni ha sostenuto che *"In tema di repressione della condotta antisindacale, la legittimazione a promuovere l'azione prevista dall'art.28 st.lav. deve riconoscersi agli organismi locali delle "associazioni sindacali nazionali", per la cui identificazione è necessario e sufficiente lo svolgimento di un'effettiva azione sindacale non su tutto, ma su gran parte del territorio nazionale, senza che sia indispensabile che*

*l'associazione faccia parte di una confederazione, né che sia maggiormente rappresentativa"* (Cass. 5321/17, 2375/15, 5209/10, 13240/09, S.U. 28269/05).

Inoltre, non vanno confusi i requisiti di cui all'art.19 L.300/70 per la costituzione di rappresentanze sindacali, titolari dei diritti di cui al titolo III, con la legittimazione prevista ai fini del successivo art.28.

È stato evidenziato che il requisito della nazionalità non può desumersi da dati meramente formali e da una dimensione statica, puramente organizzative strutturale, dell'associazione, essendo necessaria anche un'azione diffusa a livello nazionale, azione che non necessariamente deve coincidere con la stipula di contratti collettivi di livello nazionale (Cass. 16637/14, 29257/08, Cass. 21931/14, 6206/12, 2314/12, 16787/11, 16383/06; C.Appello Milano sent.1298/17).

In sostanza, dunque il dato rilevante è la diffusione del sindacato a livello nazionale, lo svolgimento di un'effettiva azione sindacale su gran parte del territorio nazionale, senza che sia indispensabile che l'associazione faccia parte di una confederazione, né che sia maggiormente rappresentativa.

Ebbene, dall'esame degli atti risulta che la *Confederazione italiana del commercio e dell'industria (CIC)* (società di diritto privato), aderisce alla confederazione unitaria di base (CUB), che raggruppa più categorie e le relative sigle sindacali (atto costitutivo e statuto *Confederazione italiana del commercio e dell'industria*; doc.ti I e II; atto costitutivo e statuto *Confederazione italiana del commercio e dell'industria* (doc.ti III e IV); che la sigla ricorrente, oltre ad essere dotata di una struttura nazionale, costituita dal congresso, comitato direttivo, comitato esecutivo e segreteria (atto cost. *Confederazione italiana del commercio e dell'industria*), è presente in ben 39 strutture territoriali su gran parte del territorio nazionale (CUB - doc.ti 1-39).

L'istante, con copiosa documentazione, ha provato l'attività istituzionale svolta dalla Confederazione *Confederazione italiana del commercio e dell'industria*, anche in rappresentanza della sigla ricorrente, quale associazione che vi aderisce. In particolare, di aver partecipato, tra l'altro, a convegni e interventi sulla sicurezza sul lavoro, sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e su varie questioni attinenti il CNEL, nonché a confronti tecnici presso i rispettivi ministeri di competenza su vari argomenti ed a tavoli di lavoro in varie sedi istituzionali; ha partecipato a varie audizioni da parte delle commissioni parlamentari d'inchiesta su diverse questioni riguardanti la sicurezza sul lavoro e il rapporto di lavoro (CUB, doc.ti 1-58); è intervenuta circa le piattaforme di rinnovo di diversi CCNL di settore ed ha stipulato accordi in materia di procedure di mobilità, premio di risultato variabile, appalti scolastici, ecc. (CUB - all.C); ha esercitato attività di iniziativa di sciopero nel settore della ristorazione collettiva, dei servizi di igiene ambientale, diversi tentativi obbligatori di conciliazione per il medesimo settore, è stata coinvolta nelle procedure di riduzione del personale/licenziamenti collettivi in aziende diffuse sul territorio nazionale, quali la *Confederazione italiana del commercio e dell'industria* (CUB - doc.ti 59-60); attività svolte direttamente dalla *Confederazione italiana del commercio e dell'industria* di Milano e provincia sul territorio monzese e milanese, quali convocazione di assemblee sindacali, contrattazioni aziendali, iniziative di protesta (CUB - all.C); il 27/2/17 veniva siglato un verbale di accordo con la resistente sugli orari di lavoro, mentre il 12/12/16

venivano firmati tre accordi (sulla turnazione del lavoro domenicale (all. ), sulla definizione dei passaggi di livello previsti dal CCNL (all. ), sulle ferie e il loro godimento (all. ), mentre il /1/17 veniva sottoscritto sempre con la resistente un accordo aziendale che congela temporaneamente l'aumento da 36 a 38 ore settimanali di lavoro stabilite dal CCNL applicato da quest'ultima (all. ).

La valutazione complessiva di quanto sopra esposto appare idonea a dimostrare sia la diffusione nazionale della confederazione di base, a cui la sigla ricorrente aderisce, sia l'effettiva azione sindacale su gran parte del territorio nazionale.

D'altronde, il riferimento agli organismi periferici del sindacato è diretto a consentire la promozione in giudizio delle istanze sindacali più idonee a conoscere da vicino gli interessi collettivi colpiti dalla condotta datoriale e a decidere tempestivamente sull'opportunità di proposizione del ricorso.

L'eccezione di carenza di rappresentatività e legittimazione attiva della sigla ricorrente va, dunque, rigettata.

L'eccezione di decadenza sollevata dalla società resistente ai sensi dell'art.60 CCNL per dipendenti delle imprese e società esercenti i Servizi Ambientali (doc.42 ric., doc.19 conv.), applicato dalla stessa, è infondata.

In particolare tale norma collettiva al punto 3 dispone " ... *Le organizzazioni sindacali stipulanti, quelle firmatarie del c.c.n.l., nonché quelle comunque riconosciute in azienda ai sensi della legge n.300/1970: a) con l'elezione della R.S.U. rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. ai sensi dell'art.19 della legge n.300/1970, in tutte le unità produttive nelle quali si applica il presente c.c.n.l.; b) convergono che l'elezione della R.S.U. determina l'automatica decadenza delle R.S.A. in carica*".

Tale norma non può trovare applicazione nei confronti della sigla ricorrente per la semplice ragione che la stessa non è un'organizzazione stipulante e firmataria del contratto collettivo e non è una organizzazione sindacale riconosciuta in azienda ai sensi della L.300/70. Se vi fosse quest'ultimo riconoscimento il presente giudizio non sarebbe sorto.

3)

Sul riconoscimento di \_\_\_\_\_ come O.S. ex art.19 L.300/70.

La ricorrente Flaica chiede di essere riconosciuta come associazione sindacale rappresentativa sensi dell'art.19 L.300/70 e le conseguenti prerogative sindacali definite dalla legge citata per le RSA.

La menzionata norma, prima della sent. 231/13 della Corte Costituzionale disponeva: "*Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito: ... b) delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva. Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento*".

La menzionata sentenza ha ritenuto illegittimo l'art.19, co.1, lett.b) nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali non firmatarie dei contratti collettivi applicati

nell'unità produttiva, ma che abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda.

Con tale sentenza la Corte Costituzionale ha voluto porre rimedio ad una norma che si traduceva di fatto "in una forma impropria di sanzione del dissenso" nei confronti del sindacato, che pur avendo acquisita rappresentatività, in caso di suo negato accesso al tavolo delle trattative subiva l'effetto legale di estromissione anche dalle prerogative sindacali che l'art.19 automaticamente collega alla decisione di non sottoscrivere il contratto collettivo. La norma, dunque, incideva, "condizionandola, sulla libertà del sindacato in ordine alla scelta delle forme di tutela ritenute più appropriate per i suoi rappresentanti".

La sigla ricorrente richiama l'orientamento della Corte di Cassazione, la quale - proprio a seguito della citata sentenza della Corte Costituzionale - ha più volte sostenuto che "L'autonomia collettiva può prevedere organismi di rappresentatività sindacale in azienda diversi rispetto alle rappresentanze sindacali aziendali, assegnando ad essi prerogative sindacali non necessariamente identiche a quelle delle r.s.a., con l'unico limite, di cui all'art. 17 della l. n. 300 del 1970, del divieto di riconoscere ad un sindacato un'ingiustificata posizione differenziata, che lo collochi quale interlocutore privilegiato del datore di lavoro" (S.U. 13978/17, Cass. 15437/14, 13978/14).

Secondo la parte ricorrente, con riferimento al caso in esame, quanto stabilito dal titolo III L.300/70 non può essere subordinato alla sottoscrizione di un accordo interconfederale, quale quello del 10/2/14, ove secondo la predetta sono previsti vincoli al diritto di sciopero e di critica ai contratti nazionali (doc.ti 15, 16 e 37 ric.), perché vi sarebbe un'inversione nella gerarchia delle fonti di diritto.

La parte resistente sostiene che con la sent. 13978/17 le S.U. si sono limitate semplicemente a stabilire che il diritto di indire assemblea è garantito per ciascuna rappresentanza in azienda anche singolarmente purché eletta in RSU.

Ebbene, appare condivisibile quanto evidenziato dalla ricorrente sul punto, a parte il caso specifico di cui si occupa la citata sentenza. In particolare, tale sentenza ha chiarito che nel caso in cui una sigla sindacale aderisca all'accordo interconfederale e abbia una RSU, a quest'ultima viene garantito il diritto di indire l'assemblea disgiuntamente e non solo collegialmente.

In sostanza l'accordo interconfederale non può attribuire prerogative a sigle sindacali che non vi aderiscano o che non partecipino alla RSU, ma ciò non significa (come sostiene la ... spa) che le sigle esterne all'accordo interconfederale per godere delle prerogative menzionate non possano fare direttamente riferimento alla legge (titolo III L.300/70). Tanto è vero che nella citata sentenza la Suprema Corte rileva che "le parti stipulanti dell'accordo interconfederale ... non avrebbero mai potuto riservare diritti (peraltro già esistenti a livello legislativo) a parti non stipulanti, cioè a terzi perché *res inter alios acta, tertio neque nocet neque prodest* ... Il principio di maggioranza è sicuramente proprio di quello democratico, ma è estranea al momento del mero esercizio di diritto che non importino decisioni vincolanti nei confronti di altri".

Tornando alla fattispecie che ci occupa, la sigla ricorrente chiede di poter manifestare ed esprimere le posizioni sindacali in azienda sulla base del consenso, della rappresentanza acquisita e della legge, in quanto la mancata partecipazione al modello di rappresentanza unitaria previsto nell'accordo interconfederale del 10/1/14 non può inibire tali manifestazioni se la sigla non aderente dimostrerà di essere una sigla rappresentativa sensi dell'art.19 e di avere di conseguenza il diritto a costituire una propria RSA e ad esercitare il diritto di assemblea direttamente previsto dal successivo art.20.

Inoltre, è pacifico, oltre che documentato, che la RSU, presente nel menzionato cantiere, è stata costituita dopo due elezioni senza quorum (doc.ti 17 e 21 ric.), dall'iniziativa di una sola sigla sindacale (doc.54 ric.) e dall'iniziativa della sigla UGL, che non ha presentato candidati ma solamente nominato quale membro della commissione elettorale il capocantiere (doc.55 ric.).

Sarebbe irragionevole, dunque, che sulla base delle considerazioni sopra esposte e della peculiarità del caso in esame, la sigla ricorrente, pur dimostrando di essere rappresentativa da almeno 10 anni nel cantiere di ~~Badecco Dugnano~~, sarebbe inibita nell'esercizio delle sue prerogative sindacali nel luogo di lavoro dall'esistenza della RSU citata.

4)

#### Sulla condotta antisindacale.

Accertato che la sigla ricorrente è un'associazione sindacale rappresentativa ex art.19 L.300/70 e che di conseguenza l'accordo interconfederale del 10/1/14 non può inibire le prerogative sindacali definite nel titolo III della legge citata, occorre verificare se la società resistente ha posto in essere una condotta antisindacale.

È pacifico che, a seguito di richiesta della ricorrente del 15/6/18 (doc.59 ric.), la società Econord ha negato alla prima la costituzione della RSA in azienda e di conseguenza l'esercizio dei diritti sindacali nell'unità produttiva di ~~codorno Dugnano~~, con la giustificazione che l'accordo di conciliazione sottoscritto davanti al giudice del lavoro del Tribunale di Monza nel procedimento R.G. ~~10648~~ aveva natura tombale.

Tale procedimento veniva promosso nel ~~febbraio~~ 2018 dalla ricorrente a seguito della negazione del riconoscimento della RSA e delle mancate convocazioni per discutere del cambio di appalto. Su proposta del giudice le parti addivenivano ad una transazione, sulla base della quale l'azienda riconosceva la RSA di ~~3162~~ per 12 mesi e, comunque, fino alla nomina della nuova RSU, mentre la sigla sindacale rinunciava alla domanda di coinvolgimento nella procedura del cambio di appalto (doc. 53 ric.).

Come evidenziato da quest'ultima, trattandosi di un accordo che prevedeva quale limite temporale la nuova eventuale elezione della RSU, il verificarsi di tale condizione non vincola più l'azienda al riconoscimento della RSA, né impedisce alla ricorrente di perseverare nel suo obiettivo di voler esercitare attività sindacale nel posto di lavoro secondo la legge, atteso che la stessa non aderisce al modello di rappresentanza della RSU previsto dall'accordo interconfederali del 10/1/14. Inoltre, il presente giudizio è stato instaurato successivamente all'insediamento della nuova RSU del 13/6/18, alla

richiesta di [redacted] di riconoscimento della RSA con comunicazione del [redacted] 6/18 (doc.19) ed al diniego del [redacted] 6/18 (doc.60 ric.).

Si tratta, quindi, di una condotta antisindacale, consistente nel negare alla ricorrente la costituzione della RSA in azienda e nel negare alla stessa l'esercizio dei diritti sindacali nell'unità produttiva di [redacted].

Sussiste l'attualità dell'azione. Si tratta di fatti che risalgono al [redacted] 2018, data dalla quale alla sigla ricorrente è stato inibito il diritto di costituire la RSA e di esercitare le relative prerogative. Gli effetti di tale condotta, quale la compressione del diritto di assemblea, perdurano.

Il solo esaurirsi della lamentata azione del datore di lavoro, in fatti, non può precludere l'intervento del giudice volto alla cessazione degli effetti lesivi prodotti, qualora questi risultino tuttora persistenti ed idonei a ledere interessi comunque riconducibili alla organizzazione sindacale.

Per quanto sopra esposto il ricorso va accolto e va dichiarato il diritto dell'organizzazione sindacale ricorrente di costituire e di vedersi riconosciuta ex art.19 Stat. Lav. la RSA presso il centro dei servizi [redacted] S.p.A. di [redacted], nonché il diritto di indire assemblea nel luogo di lavoro e di esercitare le prerogative di cui al titolo III della legge 300 del 1970; va dichiarata l'antisindacalità della condotta posta in essere dalla resistente [redacted] S.p.A., consistita nell'aver negato i citati diritti e il loro concreto esercizio; va ordinato alla resistente di cessare il comportamento denunciato la rimozione dei relativi effetti e di riconoscere la RSA ex art.19 cit. alla O.S. istante, consentendole di esercitare le relative prerogative, tra cui l'indizione e la convocazione di assemblea ex art.20 St.Lav., riconoscimento che va comunicato ai lavoratori ed alle altre sigle sindacali con una comunicazione nella bacheca sindacale aziendale.

La complessità dell'accertamento rende equa la compensazione di un terzo delle spese di lite, mentre la società resistente va condannata al pagamento delle spese residue, liquidate come da dispositivo.

### P.Q.M.

1) dichiarato il diritto della ricorrente [redacted] di costituire e di vedersi riconosciuta ex art.19 St. Lav. la RSA presso il centro dei servizi [redacted] S.p.A. di [redacted], nonché il diritto di indire assemblea nel luogo di lavoro e di esercitare le prerogative di cui al titolo III L.300/70;

dichiara l'antisindacalità della condotta posta in essere dalla resistente, consistita nell'aver negato i menzionati diritti e il loro concreto esercizio;

2) ordinata a [redacted] spa di cessare il comportamento denunciato e la rimozione dei relativi effetti e di riconoscere la RSA ex art.19 cit. alla O.S. istante, consentendole di esercitare le relative prerogative, tra cui l'indizione e la convocazione di assemblea

ex art.20 St.Lav., riconoscimento che va comunicato ai lavoratori ed alle altre sigle sindacali con una comunicazione affissa nella bacheca sindacale/aziendale;

3)

compensa un terzo delle spese di lite e condanna [redacted] S.p.A. al pagamento delle spese residue, liquidate in complessivi € 2.000, oltre rimborso delle spese generali nella misura di legge, Iva e Cpa, da distrarsi in favore dei difensori anticipanti.

Monza, 3 ottobre 2018.

Il Giudice del Lavoro  
Luisa Rotolo